



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Provincia di Torino

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014**

**approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 13 del 27 marzo 2015**

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Considerato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. e) del decreto legislativo 267/2000, si rappresenta che tali decisioni saranno assunte dal citato organo nella prima seduta utile o, in alternativa, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Strambinello partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Azienda Esercizio Gas società cooperativa a r.l. con una quota 0,0001% (pari a n. 1 azione).
2. Consorzio Canavesano Ambiente C.C.A. con una quota dello 0,14%;
3. Società Canavesana Servizi S.P.A. con una quota dello 0,22%;
4. Consorzio Forestale del Canavese con una quota del 4,16%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Strambinello, oltre a far parte delle Società di cui al punto 1, partecipa all'Unione di Comuni "Terre del Chiusella" insieme ai Comuni di Parella, Colletterto Giacosa e Quagliuzzo.

Viene precisato che poiché l'Unione di Comuni sopra citata partecipa al Consorzio Servizi sociali IN.RE.TE ne consegue che il Comune di Strambinello, ha una partecipazione indiretta in tale Società.

Il Consorzio IN.RE.TE. nasce il 1 aprile 2000 per la gestione delle funzioni socio assistenziali delegate da 57 Comuni del Canavese che hanno scelto di aderire alla gestione in forma associata costituendo un Consorzio secondo le indicazioni dell'Art. 13 della L.R. 62/95 e s.m.i., individuato quale "...forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni", dall'Art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1.

Il Consorzio è istituito per gestire in forma associata, su delega dei Comuni, le competenze previste dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione dei servizi e degli interventi sociali" e dalla Legge Regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

Trattandosi di un consorzio previsto per legge regionale, l'amministrazione mantiene la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Azienda Esercizio Gas società cooperativa a r.l.

L'azienda Esercizio Gas è di proprietà del Comune di Strambinello per una quota dello 0,0001% (pari a n. 1 azione).

La società ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.

La scelta dell'amministrazione di acquisire una quota di partecipazione nella predetta società era legata all'ottenimento di sconti sulle tariffe applicate alle forniture di gas. Ad oggi l'ente sta provvedendo per l'affidamento del servizio a mezzo di convenzioni Consip o tramite la Convenzione SCR Regione Piemonte.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto persegue finalità pubbliche e produce servizi di interesse generale.

Pur non essendo significativa la quota di partecipazione societaria, si ritiene utile inserire ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 7

Numero di dipendenti: 31 (al 31.12.2013)

Risultato di esercizio	
2013	2012
5.163.338,00 euro	5.128.554,00 euro

Fatturato	
2013	2012
191.656.536,00 euro	179.220.061,00 euro

Capitale sociale	
2013	2012
1.067.897,00 euro	1.078.519,00 euro

Patrimonio netto	
2013	2012
24.212.831,00 euro	19.145.510,00 euro

Costo del personale	
2013	2012
1.655.909,00 euro	1.556.806,00 euro

La partecipazione nella società, malgrado essa operi nell'ambito della fornitura di servizi di interesse generale quali l'erogazione dell'energia elettrica e del gas, non è funzionale al

perseguimento di finalità istituzionali del Comune e pertanto si propone l'alienazione della quota di partecipazione da realizzarsi entro il corrente anno 2015.

Il Consiglio Comunale dovrà deliberare la volontà di alienazione della quota partecipativa al fine di autorizzare l'avvio delle procedure di gara.

Non si prevedono specifici risparmi da conseguire. L'Amministrazione vigilerà affinché la procedura di alienazione si svolga in modo regolare e si realizzi un equo ricavo dall'alienazione della quota di partecipazione detenuta dal Comune.

2. Consorzio Canavesano Ambiente (CCA)

Il Consorzio Canavesano Ambiente è di proprietà del Comune di Strambinello per una quota dello 0,14%.

Il Consorzio (C.F. 08841520011) ha sede legale in Ivrea (TO), via Novara s.n..

Si tratta di un consorzio obbligatorio di bacino ex Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24.

Svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Di esso fanno obbligatoriamente parte tutti i Comuni facenti parte del bacino 17 (sono 108 Comuni canavesani). Non svolge materialmente il servizio, che è affidato ad un soggetto gestore (per il Comune di Strambinello la Società Canavesana Servizi).

Trattandosi di un consorzio previsto per legge regionale, l'amministrazione intende mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

3. Società Canavesana Servizi s.p.a.

La Società Canavesana Servizi s.p.a. è di proprietà del Comune di Strambinello per una quota dello 0,22%.

La Società (C.F. 06830230014) ha sede legale in Ivrea (TO), via Novara n. 31/A

La Società Canavesana Servizi s.p.a., di cui fanno parte 57 Comuni soci, si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana.

Da sempre attenta alle problematiche ambientali; nel corso di questi anni ha sviluppato numerosi progetti volti a incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, ottenendo lusinghieri risultati sia a livello provinciale che a livello nazionale.

Per raggiungere questi obiettivi la Società ha investito molto in attrezzature, risorse umane e impianti.

Trattandosi di società che svolge servizi indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, questa Amministrazione intende mantenere la partecipazione societaria.

Pur non essendo significativa la quota di partecipazione societaria (0,53%) si ritiene utile inserire ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: 2 (31.12.2013)

Numero di dipendenti: 119 (31.12.2013) dei quali a tempo parziale n. 8

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
236.065,00 euro	93.922,00 euro	104.306,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
15.320.259,00 euro	15.005.844,00 euro	15.273.720,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi.:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	/	/	/
B) Immobilizzazioni	6.904.156,00	6.609.735,00	6.721.284,00
C) Attivo circolante	3.968.073,00	4.284.009,00	4.348.999,00
D) Ratei e risconti	71.655,00	192.865,00	45.916,00
Totale Attivo	10.943.884,00	11.086.609,00	11.116.199,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.474.559,00	1.568.481,00	1.672.786,00
B) Fondi per rischi ed oneri	2.291.665,00	2.431.665,00	2.781.665,00
C) Trattamento di fine rapporto	2.215.205,00	2.365.281,00	2.524.137,00
D) Debiti	4.922.214,00	4.686.077,00	4.103.237,00
E) Ratei e Risconti	40.241,00	35.105,00	34.374,00
Totale passivo	10.943.884,00	11.086.609,00	11.116.199,00

Bilanci d'esercizio in sintesi:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	15.555.013,00	15.205.160,00	15.451.024,00
B) Costi di produzione	14.820.838,00	14.762.412,00	14.864.924,00
Differenza	734.175,00	442.748,00	586.098,00
C) Proventi e oneri finanziari	33.986,00	29.313,00	63.105,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	/	/	/
E) Proventi ed oneri straordinari	/	/	/
Risultato prima della imposte	700.189,00	413.435,00	538.484,00
Imposte	464.124,00	319.513,00	434.178,00
Risultato d'esercizio	236.065,00	93.922,00	104.306,00

4. Consorzio Forestale del Canavese

Il Consorzio Forestale del Canavese è di proprietà del Comune di Strambinello per una quota del 4,16%;

Il Consorzio (C.F. 93028710015) ha sede legale in Alice Superiore (TO), Via Provinciale n. 10 ed ha come oggetto statutario la realizzazione di servizi di supporto per la silvicoltura.

La partecipazione a detto Consorzio comporta un onere annuale a carico del bilancio comunale pari a euro 300,00 per quota associativa.

Conformemente alle procedure previste nello Statuto, con nota prot. n. 1710 del 29.07.2014, trasmessa a mezzo raccomandata a.r., il comune di Strambinello ha comunicato al consorzio la volontà di recedere dallo stesso.

Tale decisione si pone in linea con i criteri indicati nel comma 611 dell'art. 1, legge n. 190/2014, che non avrebbero consentito la permanenza nella società consortile, non sussistendo i presupposti che legittimano il mantenimento della partecipazione societaria.

Il recesso dovrà essere formalizzato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

Strambinello, 27 marzo 2015

IL SINDACO
Marco CORZETTO